



## SdiFlash

dal 24/11/2017 al 30/11/2017

Selezione delle notizie più rilevanti della settimana

**Sdi** Supermercato  
dell'informazione

SdiFlash dal 24/11/2017 al 30/11/2017

[www.supermercato.it](http://www.supermercato.it)

**Sdi** Supermercato  
dell'informazione



## Contenuti :

Aidc Milano Norma di comportamento sull'accertamento posticipato	1
NASpl anche per il percettore che si reca in un paese UE	1
Contratti di solidarietà Presentazione delle istanze per la riduzione contributiva	2
Reddito di inclusione Istruzioni per le istanze	3
Ape Sociale e Pensione anticipata, termine ultimo per la domanda	4
Reddito da lavoro: compatibilità e cumulo con la NASpl	4
Sgravio contributivo per contratti di solidarietà, domande distinte per accordi diversi	5
ABI: prorogata la convenzione per anticipare la CIGS	6
Legge di bilancio 2018 Emendamento sulle pensioni	6
Settore marittimo – Solimare, illustrata la disciplina	7
Assunzioni di donne, settori e professioni con agevolazioni contributive per il 2018	7
Vecchi voucher utilizzabili sino al 31 dicembre	8
Ripartono gli incentivi per assumere i disabili	9
Cndcec Via libera alla digitalizzazione del libretto del tirocinio	9



## Contenuti :

Lettere di compliance Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva	10
Contratti di sviluppo agroindustriali, chiarimenti dal ministero	11
Voucher internazionalizzazione: apertura sportello	11
Split payment 2018 Elenchi aggiornati	12
Per le piccole e medie imprese solo un incentivo sul fotovoltaico	12
Al via la navigazione dinamica delle mappe catastali	12
Voucher internazionalizzazione 2017 Slittano le date dello sportello	13
Approvato il modello per la dichiarazione sostitutiva sui finanziamenti	13
Cassetto digitale dell'imprenditore	14
Beni non superiori a 516,46 euro Super ammortamento con coefficienti	15
Legge europea 2017 Per l'Iva non dovuta domanda entro due anni dal versamento	15
Comunicazione annuale delle multinazionali Indicazioni dalle Entrate	16



## Aidc Milano Norma di comportamento sull'accertamento posticipato

Il 27 novembre 2017 si è svolto il Convegno dell'Aidc Milano per celebrare l'attività di approfondimento relativa alle Norme di comportamento. Edoardo Ginevra, presidente dell'Associazione milanese, nel suo discorso ha sottolineato come “per 40 anni le norme hanno contribuito a indirizzare il comportamento attraverso analisi puntuali che hanno avuto spesso il pregio di offrire un riferimento di fronte alle incertezze che costituiscono un limite del nostro sistema”. In occasione del Convegno è stata pubblicata la norma di comportamento n. 200 dal titolo: Limiti all'accertamento posticipato. La massima di tale norma è che: al fine dell'accertamento delle imposte sui redditi e assimilate, nel valutare le ripercussioni di eventi intervenuti in periodi d'imposta per i quali sia spirato il termine di decadenza, il contribuente non può essere gravato da un onere probatorio eccedente quello previsto per legge sul piano degli obblighi di conservazione documentale. In tali ipotesi, pertanto, il contribuente può comprovare la correttezza del proprio operato avvalendosi di ogni ragionevole mezzo di prova, individuabile nelle scritture contabili e ausiliarie, nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta ancora accertabili, nei contratti, nelle perizie e in qualsiasi ulteriore documentazione del cui obbligo di conservazione il contribuente sia ancora gravato, ovvero sia stato oggetto di volontaria conservazione, anche oltre.

## NASpl anche per il percettore che si reca in un paese UE

L'Inps, con circolare n. 177 del 28 novembre 2017, illustra il nuovo orientamento espresso dal ministero del Lavoro con riferimento alla titolarità dell'indennità NASpl per i soggetti che si recano all'estero. Rispetto all'orientamento seguito fino ad ora, il Ministero si è allontanato dalle considerazioni delle diverse conseguenze legate alle specifiche motivazioni che portano il soggetto percettore di NASpl a recarsi fuori dall'Italia prescindendo, quindi, da elementi quali la durata, breve ovvero prolungata, della relativa assenza. Nella circolare n. 177/2017, l'Inps rileva che, una volta acquisito il diritto alla prestazione NASpl, il soggetto beneficiario, cittadino italiano o dell'Unione Europea o extracomunitario, potrà recarsi all'estero in Paese comunitario o extracomunitario senza fornire le ragioni dell'allontanamento e continuando a percepire la prestazione. Sussistono, però, i vincoli legati ai meccanismi di condizionalità propri della legislazione italiana che, se violati, comportano l'applicazione delle relative misure sanzionatorie, che possono riguardare, a seconda dei casi, la decurtazione o la decadenza dalla prestazione. Detto nuovo orientamento è conseguenza anche delle recenti sentenze della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – n. 16997/2017 e n. 21564/2017. Quindi al percettore di NASpl, che vada in altro paese UE alla ricerca di un'occupazione, si applica lo speciale regime di sicurezza sociale che consente, dopo aver effettuato specifici adempimenti, l'esportabilità dell'indennità di disoccupazione con il conseguente diritto a continuare a percepire all'estero e a carico dell'Italia, per un massimo di tre mesi, la prestazione ottenuta in Italia. Viene precisato che se il percettore ottempera agli specifici obblighi previsti dalla normativa comunitaria, non è tenuto ad attenersi alle regole di condizionalità previste per la generalità dei lavoratori. Però, dal primo giorno del quarto mese, il soggetto che si è recato in un paese UE per trovare un'occupazione e che vi si trattiene, mantiene solo il diritto a percepire la prestazione dovendo rispettare i



meccanismi di condizionalità previsti dalla legislazione italiana.

## **Contratti di solidarietà Presentazione delle istanze per la riduzione contributiva**

Le imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. n. 726/1984, nonché ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, possono fruire di una riduzione contributiva entro il limite finanziario di 30 mln annui (D.I. n. 2/2017). Il ministero del Lavoro, con riferimento ai criteri ed alla procedura di inoltro dell'istanza di decontribuzione, fornisce apposite istruzioni a mezzo di circolare n. 18 del 22 novembre 2017. Soggetti destinatari della riduzione contributiva Per l'anno 2017, possono beneficiare dello sconto contributivo: le imprese che al 30 novembre 2017 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.L. n. 726/1984 o del D. Lgs. n. 148/2015; le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell'arco dell'anno 2016 come prevede l'art. 3, comma 4, del D.I. n. 2/17. Invece, per l'anno 2018 e successivi, ad avvalersi della riduzione contributiva sono: le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.L. n. 726/1984 o del D. Lgs. n. 148/2015; le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell'anno precedente. Modalità di applicazione Come specificato nel D.I. n. 2/17, la riduzione contributiva opera per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, per l'intera durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%. Lo sgravio contributivo può riguardare l'intero periodo di solidarietà previsto nell'accordo ma comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata dal medesimo contratto di solidarietà, secondo quanto indicato nella circolare del ministero del Lavoro n. 17 del 2017. Presentazione della domanda e termine L'istanza deve essere inviata a mezzo Pec al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e delle formazioni – secondo la modulistica e con le modalità operative indicate nell'apposita sezione del sito lavoro.gov.it. Solo per un primo e preventivo monitoraggio della spesa, le istanze vanno inviate telematicamente anche all'INPS ed all'INPGI per i datori di lavoro iscritti a tale gestione previdenziale. Rappresenta una novità il fatto che nell'istanza l'impresa deve dichiarare, a pena d'inammissibilità, la propria previsione dell'ammontare della riduzione contributiva richiesta. Vanno inoltre inseriti: il codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata nel sistema denominato "Cigs on-line"; l'elenco dei lavoratori contenente per ciascun nominativo la percentuale di riduzione oraria applicata che sia superiore al 20%. La domanda per ottenere lo sgravio dovrà essere presentata perentoriamente dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno di riferimento. Le istanze saranno istruite in base all'ordine cronologico di presentazione risultante dall'invio. Quanto contenuto nella circolare n. 18/2017 ha validità a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 in base alla disponibilità di bilancio nel limite delle risorse annualmente stanziare e sono efficaci dalla data della loro pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



## Reddito di inclusione Istruzioni per le istanze

L'Inps, con la circolare n. 172 del 22 novembre 2017, ha fornito le indicazioni sulle modalità operative per accedere alla nuova misura nazionale di contrasto alla povertà: il reddito di inclusione. Cosa è il Rei? È stato il decreto legislativo n. 147/2017, recante "disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" ed emanato in attuazione della legge delega n. 33/2017, ad istituire, a decorrere dall'1 gennaio 2018, il Reddito di inclusione (Rei). Il Rei è una misura di contrasto alla povertà ed all'esclusione sociale, che ha carattere universale ed è condizionata alla valutazione della situazione economica (cosiddetta prova dei mezzi) ed all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà. Esso si rivolge ai nuclei familiari in condizione di povertà e si articola in due componenti: un beneficio economico erogato con una carta di pagamento elettronica, detta "Carta Rei"; una componente di servizi alla persona, identificati nel "progetto personalizzato". Requisiti per il reddito di inclusione L'Inps, nella circolare n. 172/2017, analizza gli aspetti principali del Dlgs istitutivo della misura soffermandosi sui requisiti necessari (residenza e soggiorno; composizione nucleo familiare; condizione economica) per ottenere il reddito d'inclusione. Al riguardo è precisato che: il richiedente la misura deve essere, congiuntamente: cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale; residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda; in sede di prima applicazione, l'intervento si rivolge con priorità alle famiglie con figli minori, persone disabili, donne in gravidanza o almeno un disoccupato over 55; come requisiti economici è richiesto un Isee non superiore a 6mila euro e Isr non superiore a 3mila euro. Domanda e durata della misura La domanda può essere presentata a partire dal 1° dicembre 2017, corredata, tra le altre cose, dall'Isee. Coloro che presentano la domanda già nel mese di dicembre, dovranno subito ripresentare l'attestazione Isee per il 2018 (entro il 31 marzo prossimo). Specifica ulteriormente la circolare Inps che: la domanda di accesso al Rei si presenta al comune o presso altri punti identificati dagli stessi comuni a livello di ambito territoriale; la domanda va presentata in modalità cartacea utilizzando il modello approvato dall'Inps e allegato alla circolare n. 172/2017; l'Inps verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione della domanda, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rei, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate; il possesso dei requisiti, anche ai fini della determinazione del beneficio, è verificato dall'Inps con cadenza trimestrale; il beneficio economico è erogato per il tramite della carta acquisti, ridenominata Carta Rei; il Rei è erogato al massimo per 18 mesi e può essere rinnovato, per altri 12 mesi, solo dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla precedente fruizione; il suo importo dipende dalla composizione del nucleo familiare e su base annua è pari al 75% del prodotto di 3 mila euro per il parametro della scala di equivalenza (utilizzata per l'Isee).



## Ape Sociale e Pensione anticipata, termine ultimo per la domanda

Si rammenta che i lavoratori che non erano in possesso dei requisiti oggettivi richiesti dalla legge o non sono riusciti a produrre la documentazione necessaria entro la scadenza del 15 luglio, possono presentare la domanda per poter accedere all'Ape sociale ovvero alla pensione anticipata in qualità di precoci entro il 30 novembre 2017, purché maturino tutti i requisiti entro il 2017. Potranno presentare la domanda anche coloro che perfezionano il requisito contributivo minimo per l'accesso all'Ape sociale, totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l'Italia, come già chiarito dall'INPS con messaggio n. 4170 del 24 ottobre 2017. Inoltre, si rammenta che l'Istituto, con messaggio n. 4195/2017, ha specificato che possono ripresentare la domanda anche i disoccupati il cui trattamento è cessato entro il 15 luglio 2017 e che hanno presentato la richiesta prima, senza averne il diritto.

## Reddito da lavoro: compatibilità e cumulo con la NASpl

L'Inps, con circolare n. 174 del 23 novembre 2017, fornisce: le istruzioni applicative necessarie alla gestione, ai fini della compatibilità e del cumulo con la NASpl, di ulteriori attività produttive di reddito rispetto a quelle espressamente contemplate nelle circolari n. 94 e n. 142 del 2015; precisazioni in merito all'incentivo all'autoimprenditorialità. Le istruzioni devono ritenersi applicabili sia all'indennità di disoccupazione NASpl, sia ai residui casi di ASpl o mini Aspl ancora in corso. L'impostazione seguita nell'ipotesi di svolgimento da parte del percettore di indennità disoccupazione, di attività non formalmente inquadrate nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o non riferibili in senso stretto ad attività lavorativa autonoma o di impresa individuale ma che danno comunque luogo ad una forma di compenso o alla produzione di un reddito che si aggiunge alla indennità di disoccupazione, trova applicazione la disciplina – artt.9 e 10 del D.Lgs. n. 22 del 2015 – in tema di decadenza, sospensione e riduzione dell'importo della prestazione per l'ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato e di riduzione dell'importo della prestazione in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale. Alcuni casi L'Istituto, pur a fronte dell'assimilazione, ai fini fiscali, delle somme percepite ai redditi da lavoro dipendente, non riconosce carattere lavorativo alle attività connesse a borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale, premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, dunque: le ritiene pienamente cumulabili con la Naspi; il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all'Inps comunicazioni relative all'attività e alle relative remunerazioni. I soggetti beneficiari di indennità NASpl titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio), essendo l'attività ricondotta ad attività lavorativa – tanto da riconoscere alle stesse, attraverso la prestazione di disoccupazione DIS-COLL, un indennizzo per gli eventi di disoccupazione involontaria (art. 7 della Legge n. 81 del 2017) – scontano la riduzione dell'importo della prestazione erogata per il contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato. Pertanto: i compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di 8.000 euro; il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l'Istituto



entro un mese dall'inizio dell'attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpl se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero. Per il lavoro occasionale (prestO), il beneficiario NASpl può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile. In tal caso: entro detti limiti l'indennità NASpl è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale; il beneficiario della prestazione non è tenuto a comunicare all'Inps il compenso; l'Istituto provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa a dette prestazioni gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali. Quanto alla compatibilità tra l'indennità e il reddito da attività professionale percepito da un libero professionista iscritto a una Cassa previdenziale privata si ritiene sussistente, ma: la prestazione previdenziale si riduce nella misura prevista da legge (80% del reddito previsto derivante dall'attività lavorativa); solo nell'ipotesi in cui il professionista richieda il pagamento della NASpl in un'unica soluzione e il reddito derivante dall'attività professionale non superi i 4.800 euro riferiti al periodo di erogazione dell'indennità di disoccupazione; il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l'Inps entro un mese dall'inizio dell'attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpl se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero. Ciò vale, spiega la circolare, anche in caso di svolgimento della funzione di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica nonché per la partecipazione a collegi e commissioni, ma il limite massimo è di 8mila euro annui.

## **Sgravio contributivo per contratti di solidarietà, domande distinte per accordi diversi**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 19 del 27 novembre 2017, ha integrato le istruzioni impartite con la circolare n. 18/17 con cui ha fornito istruzioni per la concessione della riduzione contributiva per i contratti di solidarietà. Più nello specifico, il Ministero, con riferimento alla modalità di applicazione della riduzione contributiva, aveva specificato che era possibile usufruire del beneficio contributivo per l'intero periodo di solidarietà previsto nell'accordo e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata dal medesimo contratto di solidarietà. Con la nuova circolare viene adesso chiarito che lo sgravio contributivo può essere richiesto con un'unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l'intero periodo di riduzione oraria nello stesso previsto. Tuttavia, in caso di più accordi di solidarietà, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio va richiesto con domande distinte, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo.






## ABI: prorogata la convenzione per anticipare la CIGS

Con comunicato stampa del 23 novembre 2017, l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha reso noto di aver sottoscritto, insieme a Confindustria, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil, Ugl Credito, Uilca e Unità Sindacale Falcri-Silcea-Sinfub, un accordo di proroga, fino al 31 dicembre 2019, della "Convenzione in tema di anticipazione sociale dell'indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)". La Convenzione prevede che le banche aderenti anticipino, per un massimo di sette mesi, un'indennità che può arrivare fino a 900 euro mensili così da consentire ai lavoratori in difficoltà di beneficiare del sostegno al reddito in loro diritto, senza dover attendere le lungaggini dei tempi amministrativi. Come si evince dal comunicato, l'obiettivo dichiarato è quello di fornire risposte concrete ai lavoratori ed alle loro famiglie coinvolte nelle ricadute occupazionali delle aziende in crisi.

## Legge di bilancio 2018 Emendamento sulle pensioni

Il risultato del vertice tra Governo e organizzazioni sindacali del 21 novembre si è tradotto in un "pacchetto lavoro" (articolato in 12 punti), che il Governo ha presentato in Senato come emendamento alla Legge di bilancio 2018. Dalla relazione tecnica all'emendamento emerge che i punti fondamentali del nuovo pacchetto pensioni si snodano tra: la conferma dell'adeguamento demografico, che porterà la soglia anagrafica per andare in pensione a 67 anni nel 2019 e l'ampliamento della platea dei lavoratori esclusi dall'adeguamento automatico. In base al nuovo emendamento, nel 2019 saranno esonerati dall'aumento dell'età pensionabile a 67 anni circa 14.600 persone impegnate in 15 categorie di lavori considerati gravosi, così come individuate dal Governo. Tale cifra è destinata a salire a quota 20.200 nel 2023. La platea dei lavoratori oggi già esclusi dall'aumento automatico dell'età pensionabile a 67 anni, si è ampliata di altre 4 categorie, che vanno ad aggiungersi alle 11 già riconosciute. Si tratta degli operai siderurgici, dei braccianti agricoli, dei lavoratori marittimi e pescatori, con l'inserimento tra gli operai siderurgici anche dei lavoratori siderurgici di prima fusione, per ricomprendere anche i lavoratori Ilva. Resta, inoltre, in vita la promessa di valutare un restyling del meccanismo di calcolo dell'adeguamento alla speranza di vita, così da tener in maggior conto i cali della stessa, come del resto è stato già fatto nel 2015: la situazione potrebbe riverificarsi nel 2017 con il riallungamento dello scatto da biennale a triennale. Resta, invece, ancora escluso l'allargamento della platea dell'Ape sociale, per la quale è previsto un correttivo ad hoc durante il passaggio del Ddl di bilancio alla Camera, una volta ufficializzati i dati definitivi dell'anticipo pensionistico nel 2017. Bonus bebè Raggiunta anche l'intesa nella maggioranza sul rifinanziamento del bonus bebè. L'agevolazione, in scadenza nel 2017, infatti è stata rifinanziata per tre anni visto il notevole successo dell'intervento come incentivo alla natalità e come un importante segnale alle famiglie. Il bonus è formulato come un assegno annuale, che è corrisposto ogni mese fino al terzo anno di vita del bambino o di ingresso nella famiglia adottiva, e che spetta alle famiglie con un Isee non superiore a 25.000 euro. La proroga del bonus bebè sarà "coperta" con 85 milioni nel 2018 e 100 milioni all'anno nel 2019-2020. Misure a favore delle donne L'intenzione è quella di un allargamento dei requisiti agevolati di accesso alle prestazioni "per le lavoratrici con figli, al fine di avviare il processo di



superamento della disparità di genere e dare primo riconoscimento al valore sociale del lavoro di cura e di maternità svolto dalle donne”.

## Settore marittimo – Solimare, illustrata la disciplina

Con circolare n. 173 del 23 novembre 2017, l'INPS ha illustrato la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE, il quale assicura una tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori marittimi, al personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali che occupano mediamente più di cinque dipendenti. Ricorda la circolare che il FdS eroga le prestazioni a fronte della presentazione di apposita domanda non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della stessa. I detti termini hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione ma: in caso di presentazione prima dei 30 giorni, la stessa sarà irricevibile; in caso di presentazione oltre i 15 giorni, si avrà uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione. Nell'ipotesi della presentazione tardiva, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente). La concessione dell'intervento viene deliberata dal Comitato amministratore del Fondo e l'INPS rilascia autorizzazione per la corresponsione diretta del trattamento economico ai lavoratori interessati o alle operazioni di conguaglio e rimborso delle somme anticipate dai datori di lavoro. L'azienda trova, all'interno del cassetto bidirezionale, sia la delibera che la relativa autorizzazione. L'assegno ordinario è erogato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e l'importo viene rimborsato al datore di lavoro o conguagliato secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. Per i periodi di erogazione della prestazione dell'assegno ordinario è versata, dal Fondo alla Gestione d'iscrizione dei lavoratori interessati, la contribuzione correlata che è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata. In caso di fruizione della prestazione è previsto l'obbligo, in capo al datore di lavoro, del versamento di un contributo addizionale nella misura dell'1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione. Ricorda la circolare n. 173/2017 che la base di calcolo per l'applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario.

## Assunzioni di donne, settori e professioni con agevolazioni contributive per il 2018

Con Decreto interministeriale del 10 novembre 2017 sono stati individuati – per l'anno 2018 – i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istat in relazione alla media annua del 2016. La c.d. Legge Fornero (Legge n. 92/2012) all'art. 4, comma 11, prevede la riduzione del 50% dei contributi a carico del



datore di lavoro, per la durata di dodici mesi, per le assunzioni a tempo determinato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18, lettera e), del Regolamento (CE) n. 800/2008, che sono annualmente individuate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché per le assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. Nel caso di specie, se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione. Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (17 giugno 2014) che ha abrogato il Regolamento (CE) n. 800/2008, dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE). In particolare, l'articolo 2 del Reg. UE n. 651/2014, in sede di definizione delle categorie di lavoratori cd. svantaggiati, fa riferimento, tra l'altro, all'essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo–donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo–donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato. Alla luce di quanto sopra, il D.I. del 10 novembre 2017 individua – anche ai fini previsti dall'art. 4, comma 11, della Legge n. 92/2012 – la categoria di lavoratori svantaggiati indicata nell'art. 2, punto 18), lett. e), del regolamento (CE) n. 800/2008, ora sostituito dall'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014. I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente nelle tabelle A e B allegate al Decreto.

## **Vecchi voucher utilizzabili sino al 31 dicembre**

Come ricordato dall'INPS, con messaggio n. 4752 del 28 novembre 2017, i voucher richiesti entro il 17 marzo 2017 possono essere utilizzati esclusivamente per prestazioni il cui svolgimento avrà luogo entro il 31 dicembre 2017, per cui i committenti non potranno inserire nella procedura informatica prestazioni con data inizio o fine successiva al 31 dicembre 2017. Eventuali prestazioni già inserite erroneamente nella procedura e relative a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2018 – anche se con data inizio della prestazione antecedente alla stessa dell'1 gennaio 2018 – verranno cancellate d'ufficio e il committente non riceverà alcuna comunicazione in merito. Nel caso di prestazioni che abbiano data inizio nel 2017 e data fine nel 2018, verranno cancellate d'ufficio soltanto le prestazioni relative al 2018. Rimborsi Sottolinea, inoltre, il messaggio che potranno essere richiesti i rimborsi delle somme versate entro la data del 17 marzo 2017, non utilizzate dal committente alla data del 31 dicembre 2017, mediante modello SC52, entro la data del 31 marzo 2018.



## Ripartono gli incentivi per assumere i disabili

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 29 settembre 2017, sono stati stanziati 58 milioni di euro per fruire degli incentivi per l'assunzione di disabili. Si rammenta, a tal proposito, che, ai sensi dell'art. 13, Legge n. 68/1999, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo: per un periodo di trentasei mesi, nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra; per un periodo di trentasei mesi, nella misura del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate al punto precedente; per un periodo di 60 mesi, nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto. I datori di lavoro possono fruire dell'incentivo previa domanda all'INPS, il quale, dal canto suo, deve confermare la disponibilità di risorse. Ai fini della fruizione dei suddetti incentivi, con Decreto Interministeriale 16 marzo 2017 sono state attribuite all'INPS le risorse per le assunzioni relative all'anno 2017, ma con nota dell'8 maggio 2017 l'Istituto, considerato l'elevato ricorso all'incentivo pluriennale in questione, ha comunicato di non poter più autorizzare ulteriori fruizioni, anche tenendo conto delle risorse attribuitegli. Adesso il Decreto Interministeriale 29 settembre 2017 ha trasferito all'INPS, per le assunzioni relative all'anno 2017, ulteriori 58 milioni di euro a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, in attuazione all'articolo 55 bis del D.L. n. 50/2017.

## Cndcec Via libera alla digitalizzazione del libretto del tirocinio

Il Cndcec, con Pronto Ordine n. 234/2017 del 27 novembre, risponde ad un quesito sollevato dall'Ordine di Padova circa il progetto di digitalizzazione del libretto del tirocinio, da realizzarsi attraverso la dematerializzazione del documento e l'utilizzo delle firme digitali da parte dei soggetti chiamati in causa: tirocinante, domus, segretario, presidente. Lo stesso Ordine prevede, a tal fine, di fornire ai tirocinanti un dispositivo di firma digitale ed un indirizzo PEC. Il Cndcec – osservando come tutte le PA sono chiamate a sviluppare processi di digitalizzazione, grazie ad una vera e propria riorganizzazione strutturale e gestionale, finalizzata a semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, le modalità di accesso e presentazione delle istanze – ritiene che la scelta dell'Ordine suddetto di dematerializzare il libretto del tirocinio e la gestione della sua formazione progressiva, appare coerente non solo con l'impostazione generale, ma anche con le prescrizioni del CAD in materia di formazione dei documenti originali con modalità informatiche. Libretto digitale del tirocinio valido se rispettate le regole del documento digitale Nel PO n. 234/2017, quindi, il Cndcec riconosce che non vi sono



dubbi sulla validità giuridica del libretto in formato digitale, nel caso in cui vengano adottate tutte le misure conformi alle regole tecniche in materia di formazione, gestione e sottoscrizione del documento digitale. Ciò, appare in linea con la politica adottata ormai da tempo dell'AGID (Agenda digitale italiana), che sostiene la digitalizzazione dei documenti, per la riduzione della spesa pubblica e per il miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa. Il libretto del tirocinio, quindi, verrebbe formato direttamente con modalità elettroniche e sottoscritto con firma digitale nel pieno rispetto delle regole tecniche previste dall'articolo 20 del CAD; esso assume l'efficacia della scrittura privata e fa piena prova fino a querela di falso delle informazioni in esso contenute. Quindi, se debitamente sottoscritto da tutti i soggetti interessati, con firma digitale, trasmesso via PEC, protocollato e conservato a norma di legge, risulta valido a tutti gli effetti e costituisce informazione primaria e originaria anche in caso di trasferimento del tirocinante ad altro Ordine. Se l'Ordine, invece, decidesse di gestire il tirocinio con le modalità tradizionali potrà sempre farlo utilizzando una copia cartacea del documento in formato cartaceo. Il Cndcec anticipa – data l'importanza e l'innovatività del tema – la costituzione di un gruppo di lavoro per predisporre linee guida in merito alla realizzazione, alla conformazione, alla gestione e alla conservazione del libretto del tirocinio in formato digitale.

## Lettere di compliance Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva

Il direttore dell'agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 275294 del 28 novembre 2017, detta le indicazioni sulle modalità con cui sono messe a disposizione del contribuente e della GdF, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra: i dati comunicati dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi Iva, all'Agenzia delle Entrate (articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'art. 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193), attraverso lo spesometro, e i dati relativi alle Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva (articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'art. 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193). Lettere di compliance Riceveranno le lettere i contribuenti per i quali, relativamente al trimestre di riferimento, risultano comunicati dati di fatture emesse e non risulta pervenuta alcuna Comunicazione liquidazioni periodiche Iva. La missiva dell'Agenzia arriverà all'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), e conterrà i dati fiscali del destinatario nonché gli elementi utili al riscontro della violazione commessa. La stessa comunicazione, spiega il provvedimento, ma con maggiori elementi e dati più specifici, sarà a disposizione del contribuente, all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia denominata "La mia scrivania". Il destinatario potrà: fornire elementi, fatti e circostanze sconosciuti alle Entrate, in grado di giustificare la presunta anomalia; considerare di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472). Ciò a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del Dpr 600/1973, e 54-bis del Dpr 633/1972, e degli esiti del controllo



formale di cui all'articolo 36-ter del Dpr 600/1973.

## **Contratti di sviluppo agroindustriali, chiarimenti dal ministero**

Il Mise, con la circolare n. 183851 del 24 novembre 2017, fornisce chiarimenti sull'applicazione del nuovo regime di aiuto per i contratti di sviluppo relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (ex dm 2 agosto 2017, istituzione del regime di aiuti dei Contratti di sviluppo agroindustriali), al fine di consentire l'applicazione dello stesso in conformità con il regime di aiuti approvato dalla Commissione europea e ai richiamati Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale. Tra i chiarimenti la compatibilità del piano progettuale con i programmi di sviluppo locale Invitalia, chiarisce la circolare, nel richiedere alla Regione il parere in merito alla compatibilità del piano progettuale con i programmi di sviluppo locale, deve evidenziare, nel caso di progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, la necessità che detto parere riguardi anche la compatibilità del progetto ai requisiti ambientali previsti dai Psr. Vale il silenzio assenso – il progetto di investimento è compatibile con i programmi di sviluppo locali – scaduto il termine di 30 giorni dalla richiesta.

## **Voucher internazionalizzazione: apertura sportello**

Si apre martedì 28 alle ore 10,00 lo sportello per l'inoltro delle istanze di ammissione da parte delle imprese interessate al contributo sulle spese sostenute per i progetti di espansione all'estero (voucher internazionalizzazione). Fase di precompilazione della domanda: problemi tecnici Già dallo scorso 21 novembre è attiva la fase di pre-compilazione delle domande, che però ha fatto registrare non pochi problemi. Alcune imprese hanno avviato la procedura di registrazione alla piattaforma informatica per poter procedere alla compilazione della domanda, ma hanno perso molto tempo per poter effettuare il login. Il MiSE deve cercare di risolvere al più presto questi problemi tecnici, dato che da martedì 28 novembre parte la fase di inoltro delle istanze vere e proprie. Si ricorda, infatti, che i 26 milioni di euro stanziati per il "Piano di promozione straordinaria per il made in Italy" dal MiSE, saranno attribuiti con la procedura a "sportello", con un criterio di premialità per quelle imprese che riescono ad inoltrare le domanda in maniera più veloce. Domanda online La domanda ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente, pena l'improcedibilità dell'iter di accesso alle agevolazioni. Per il perfezionamento della domanda di accesso alle agevolazioni è necessario che i soggetti proponenti siano in possesso di una Pec attiva e iscritti nel Registro delle imprese. Ogni voucher assegnato alle Pmi ha il valore di 10mila euro, ridotto a 8mila per le Pmi già beneficiarie nel precedente bando.



## Split payment 2018 Elenchi aggiornati

Degli elenchi validi per l'anno 2018 riguardanti i soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, di cui all'articolo 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. n. 633/1972, modificato dall'articolo 1 DI n. 50/2017, il Mef ne modifica tre in data 21 novembre 2017. Gli elenchi modificati riguardano: le società controllate di diritto, direttamente o indirettamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; le società controllate di fatto, direttamente o indirettamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; le società controllate di diritto, direttamente o indirettamente, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di Comuni. La lista non considera l'ulteriore estensione dello split payment a tutte le società controllate dalla PA, come previsto dall'art. 3 del D.L. n. 148/2017, in corso di conversione. Rimane aggiornato al 31 ottobre 2017 l'elenco delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

## Per le piccole e medie imprese solo un incentivo sul fotovoltaico

Precisazione del gestore dei servizi energetici sugli impianti fotovoltaici di dimensioni medie, dunque non su quelli di scala industriale oltre il megawatt di potenza né su quelli domestici sotto i 20 chilowatt. Con una nota del 22 novembre 2017, il Gse (il Gestore dei servizi energetici) ha chiarito che la detassazione di cui alla Tremonti ambiente (Legge n. 388/2000) non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia. Pertanto, in considerazione del previsto divieto di cumulo e della peculiarità del caso in esame, che ha richiesto una norma interpretativa si specifica che, nell'ipotesi di voler continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, è necessario che il Soggetto Responsabile rinunci al beneficio fiscale goduto. A tal fine, sarà necessario manifestarne la volontà all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità e le prassi già rese disponibili dalla stessa, entro dodici mesi successivi alla pubblicazione della presente news, dando evidenza al GSE dell'avvenuta richiesta e quindi dell'effettiva rinuncia ai benefici fiscali.

## Al via la navigazione dinamica delle mappe catastali

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 271542 del 23 novembre 2017, dà attuazione alla navigazione dinamica (di interoperabilità basati sui più recenti standard internazionali) delle mappe catastali, con possibilità di visualizzazione integrata con altri dati a supporto dei processi di analisi, gestione e monitoraggio del territorio. Dati territoriali inerenti le particelle catastali Ottemperando al decreto legislativo 32 del 27 gennaio 2010, in ossequio alla direttiva europea Inspire 2007/2/CE (Infrastruttura per l'informazione territoriale in Europa), è reso disponibile il servizio di consultazione geografica ad accesso libero per Pubbliche Amministrazioni, imprese, professionisti e singoli cittadini, relativamente alle aree rappresentate nella mappa catastale, costantemente aggiornata. L'URL tramite cui è possibile fruire del servizio di





consultazione è: <https://wms.cartografia.agenziaentrate.gov.it/inspire/wms/ows01.php>. Il servizio, disponibile senza interruzioni orarie, prevede un limite massimo di richieste contemporanee di consultazione, raggiunto il quale l'interrogazione deve essere ripetuta. Sul sito delle entrate, si legge nel provvedimento, le informazioni necessarie per accedere e le relative condizioni d'uso del servizio. A partire dal mese di gennaio 2018, per favorire l'accesso con modalità facili da utilizzare anche per i singoli cittadini, il servizio di consultazione e quello di ricerca sui metadati saranno resi disponibili anche attraverso un apposito Geoportale dell'Agenzia. I servizi resi disponibili sono relativi all'intero territorio nazionale, ad eccezione dei territori nei quali il catasto è gestito, per delega dello Stato, dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

## Voucher internazionalizzazione 2017 Slittano le date dello sportello

Con un unico articolo, il decreto MiSE del 27 novembre 2017 proroga il click day per l'accesso ai Voucher internazionalizzazione. I termini, iniziale e finale, di cui all'articolo 7, comma 6, lettera b), del decreto del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 18 settembre 2017, previsti per l'invio delle domande di accesso alle agevolazioni, sono posticipati rispettivamente alle ore 12.00 del 4 dicembre 2017 (termine di apertura dello sportello) e alle ore 16.00 del 6 dicembre 2017 (termine di chiusura dello sportello). Nel caso in cui le domande pervenute esauriscano le risorse finanziarie disponibili prima del termine previsto, lo sportello agevolativo potrà essere chiuso anticipatamente. A rendere necessaria la mini proroga l'elevato numero di accessi alla piattaforma informatica operati dagli utenti in prossimità dell'apertura dello sportello e le difficoltà riscontrate dalle imprese, alla data del decreto in oggetto (decreto del Direttore Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 27 novembre 2017), nel completamento delle attività di predisposizione delle domande in tempi utili per la loro presentazione.

## Approvato il modello per la dichiarazione sostitutiva sui finanziamenti

Approvato, con provvedimento prot. 270335 del 23 novembre 2017 dell'agenzia delle Entrate, il nuovo modello di dichiarazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti, unitamente alle istruzioni ed alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica. L'art. 20 del DPR n. 601/1973, modificato dal DI 193/2016, stabilisce che i soggetti che effettuano le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, dando luogo all'obbligo di pagamento dell'imposta sostitutiva mutui (se presente l'opzione), sono tenuti alla presentazione in via telematica di una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate, al posto delle due in precedenza richieste. Ora, con provvedimento 270335/2017, l'agenzia delle Entrate ha approvato l'apposito modello. Di rilievo, il fatto che lo stesso modello va utilizzato anche per la liquidazione dell'imposta dovuta a saldo e per la determinazione dell'acconto dovuto per l'esercizio successivo. Nel modello sono





presenti anche i seguenti tre quadri: FA – “Capitale finanziato nel periodo”, per indicare le operazioni di finanziamento effettuate nel corso dell’esercizio di riferimento della dichiarazione; FB – che presenta due sezioni, la prima “Saldo del periodo” e la seconda “Determinazione acconti anno in corso”, rispettivamente per il calcolo del saldo d’imposta relativo al periodo di riferimento della dichiarazione e dell’acconto da versare per quello successivo; FC – “Operazioni straordinarie”, per l’utilizzo da parte del dichiarante di crediti maturati dalle società interessate da operazioni straordinarie avvenute durante il periodo di riferimento della dichiarazione. Presentazione del modello Come si precisa nelle istruzioni, a partire dal mese di gennaio 2018 tutti gli utenti sono tenuti a presentare, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, la dichiarazione contenente l’indicazione delle operazioni di finanziamento effettuate nel corso dell’esercizio stesso, distinte per tipologia di imposta applicabile, utilizzando il modello approvato. La dichiarazione va presentata, esclusivamente in via telematica, tramite i Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate: direttamente dal dichiarante; avvalendosi di intermediari abilitati. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul proprio sito [agenziaentrate.gov.it](http://agenziaentrate.gov.it) un software gratuito per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione.

## Cassetto digitale dell'imprenditore

Nasce un nuovo servizio per il cittadino imprenditore. Il Mise informa che nel mese di luglio 2017, le Camere di commercio hanno lanciato il “Cassetto digitale dell'imprenditore”, uno strumento web disponibile all’indirizzo [impresa.italia.it](http://impresa.italia.it). Si tratta di una piattaforma online (realizzata da InfoCamere per conto delle Camere di commercio) messa a disposizione del legale rappresentante o titolare di un’attività imprenditoriale, che così grazie ad un touch potranno sempre avere a portata di mano informazioni e documenti aziendali (visure, atti, bilanci, stato delle proprie pratiche e molte altre informazioni). Il tutto senza oneri. La piattaforma è stata progettata secondo la logica mobile first ed è in linea con i paradigmi di design promossi dal Team Digitale e da AgID. Essa, inoltre, risulta è integrata con SPID, il Sistema Pubblico di identità digitale. Scopo del nuovo “Cassetto digitale dell'Impresa” è quello di offrire un utilizzo delle informazioni veloce e di immediata comprensione e di mettere l’imprenditore in condizione di avere a disposizione – sempre e ovunque, sul suo smartphone o tablet – la carta d’identità digitale della propria impresa. Usando le credenziali digitali SPID o CNS/CRS (Carta Nazionale/Regionale dei Servizi), infatti, il Cassetto digitale permette di consultare gratuitamente online visure, atti e bilanci presenti nel Registro delle Imprese, il fascicolo informatico d’impresa, le pratiche presentate presso gli Sportelli Unici delle Attività Produttive gestiti tramite le camere di commercio, le informazioni relative al pagamento del Diritto Annuale. Infine, sempre dal Cassetto digitale è possibile accedere direttamente ai company profile delle imprese più innovative su [startup.registroimprese.it](http://startup.registroimprese.it).



## **Beni non superiori a 516,46 euro Super ammortamento con coefficienti**

In caso di beni di costo inferiore a 516,46, la scelta di non dedurre l'intero costo del bene nell'esercizio impedisce di fruire integralmente, nello stesso esercizio, della corrispondente maggiorazione del 40 per cento a titolo di super ammortamento. Arriva, con risoluzione n. 145 del 24 novembre 2017, il chiarimento dell'agenzia delle Entrate sulla disciplina del super ammortamento con riferimento ai beni strumentali dal costo unitario non superiore a 516,46 euro. Ricorda la risoluzione che il super ammortamento è stato introdotto con la legge di stabilità 2016 – articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, L. n. 208/2015 – e permette ad imprenditori e lavoratori autonomi di maggiorare il costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi del 40% ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. La Legge di stabilità 2017 ha prorogato, tranne che per alcuni beni, il super ammortamento agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017 o, in presenza di determinate condizioni, entro il 30 giugno 2018. Con riferimento ai beni di costo inferiore a 516 euro, la circolare n. 23/2016 ha specificato che la maggiorazione del 40% non influisce sulle modalità di deduzione e, quindi, nell'ipotesi in cui il costo del bene, per effetto della maggiorazione, superi l'importo di euro 516,46, permane la possibilità di deduzione integrale nell'esercizio. E' possibile ammortizzare il bene di modico valore in più esercizi? La risoluzione n. 145/2017 fornisce risposta alla questione se sia possibile per il contribuente decidere di ammortizzare i beni in questione in più esercizi. L'Agenzia fa presente che la scelta di non avvalersi della deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute e, quindi, di dedurre quote di ammortamento annuali, porta a riconoscere la maggiore deduzione solo attraverso l'applicazione, di anno in anno, dei coefficienti previsti dal Dm 31 dicembre 1988. In pratica, la scelta di non dedurre l'intero costo del bene nell'esercizio di sostenimento impedisce di fruire integralmente, nello stesso esercizio, della corrispondente maggiorazione del 40 per cento. Pertanto il contribuente: dedurrà le quote di ammortamento dei beni secondo quanto previsto dal Tuir (articolo 102, commi 1 e 2), nel rispetto del principio della previa imputazione al conto economico (articolo 109, comma 4); dedurrà extracontabilmente le quote relative alla maggiorazione del 40%, applicando i coefficienti previsti dal Dm 31 dicembre 1988, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento civilistico adottato in bilancio. La risoluzione riporta due esempi riguardanti le ipotesi di deduzione integrale del costo del bene nel bilancio dell'esercizio di sostenimento e di ammortamento civilistico del bene in più esercizi.

## **Legge europea 2017 Per l'Iva non dovuta domanda entro due anni dal versamento**


È stata pubblicata nella "Gazzetta ufficiale" n. 277 del 27/11/2017 la legge n. 167 del 20 novembre 2017 – Legge europea 2017. Con tale provvedimento si emanano disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Ue. Per quanto riguarda la materia tributaria, interessano le norme che trattano di Iva. Restituzione dell'Iva non dovuta In particolare, l'articolo 8 della legge aggiunge al Dpr n.



633/1972 l'art. 30-ter rubricato "Restituzione dell'imposta non dovuta", in base al quale per avere la restituzione dell'Iva non dovuta il soggetto passivo è tenuto a presentare domanda, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data dell'indebito versamento ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Qualora si tratti di imposta non dovuta riferita ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione va presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa. Se il versamento dell'imposta è avvenuto nell'ambito di una frode fiscale, la norma stabilisce che non vi sarà alcuna restituzione. La normativa introdotta dalla legge n. 167/2017 permette all'Italia di chiudere la procedura Eu Pilot 9164/17Taxu, avviata dalla Commissione europea circa le condizioni di rimborso dell'Iva indebitamente versata. Rimborsi Iva: ristoro forfetario dei costi sostenuti per la garanzia Con l'articolo 7 della legge europea 2017 si mette fine alla procedura di infrazione 2013/4080 aperta nei confronti dell'Italia dalla Commissione europea che ha ritenuto che la procedura di rimborso dell'Iva facesse correre eccessivi rischi finanziari ai soggetti passivi. Si ricorda che la legge n. 23/2014 ha previsto che l'esecuzione dei rimborsi avvenga in generale senza prestazione di garanzia o particolari adempimenti, tranne in casi specifici. Il DL n. 148/2017, collegato alla manovra di bilancio 2018, modifica nuovamente l'articolo 38-bis del decreto Iva alzando da 15mila a 30mila euro il limite quantitativo per i rimborsi eseguibili senza alcun adempimento. Con l'articolo 7 si riconosce un indennizzo per i costi sostenuti dai soggetti passivi tenuti a prestare una garanzia all'Erario in relazione alle richieste di rimborso Iva. Si tratta di una somma riconosciuta a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia, pari allo 0,15% dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. La somma va versata quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spetta il rimborso dell'imposta. La disposizione ha effetto a decorrere dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale Iva relativa al 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre del 2018. Non imponibilità delle cessioni all'esportazione L'articolo 9 apporta modifiche al regime di non imponibilità IVA delle cessioni all'esportazione, in attuazione dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE. Modificando l'articolo 8, comma 1, del Dpr 633/1972, si prevede che si considerano cessioni all'esportazione non imponibili anche le cessioni con trasporto o spedizione fuori della UE entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, legge 125/2014, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale.

## Comunicazione annuale delle multinazionali Indicazioni dalle Entrate

Sono state emanate, con provvedimento n. 275956/2017 dell'Agenzia delle Entrate, le disposizioni per l'avvio del Country by country reporting (CbCR), ossia lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale. Con legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono



state recepite nell'ordinamento italiano le indicazioni contenute nel BEPS – Action 13, in tema di rendicontazione paese per paese o “Country by country reporting” (“CbCR”). Successivamente, il Dm 23 febbraio 2017 ha fornito le prime disposizioni attuative, rinviando ad apposito provvedimento del Direttore delle Entrate la definizione delle modalità di presentazione della rendicontazione e il regime linguistico delle comunicazioni. Con il provvedimento n. 275956, l'Agenzia delle Entrate emana la disciplina con riferimento, tra gli altri, all'individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione della rendicontazione, al contenuto delle informazioni oggetto di comunicazione, al regime linguistico delle comunicazioni ed al corretto utilizzo e trattamento dei dati, da parte dell'Agenzia delle Entrate. Su chi ricade l'obbligo E' tenuta alla rendicontazione paese per paese la controllante capogruppo, residente nel territorio dello Stato, di un gruppo di imprese multinazionali i cui ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato sono non inferiori a 750 milioni di euro o a un importo in valuta locale approssimativamente equivalente a 750 milioni di euro al 1° gennaio 2015, come risultante dal bilancio consolidato relativo al periodo d'imposta precedente. La comunicazione: i dati da fornire La rendicontazione da inviare alle Entrate deve fornire una somma di informazioni quali: le giurisdizioni fiscali in cui le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali sono residenti a fini fiscali o dove sono situate le stabili organizzazioni; i ricavi di tutte le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali; gli utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito; le imposte sul reddito pagate (in base alla contabilità di cassa) costituite dall'importo totale delle imposte sul reddito effettivamente versate durante il periodo d'imposta da tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella giurisdizione fiscale di pertinenza; le imposte sul reddito maturate (anno in corso) costituite dall'ammontare delle imposte correnti maturate sull'utile imponibile o alla perdita fiscale dell'anno a cui si riferisce la rendicontazione di tutte le società appartenenti al gruppo, residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale, indipendentemente dal fatto che siano state pagate; il capitale dichiarato costituito dalla somma del capitale sociale e delle riserve di capitale di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale; gli utili non distribuiti costituiti dalla somma degli utili non distribuiti a fine anno di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale; il numero di addetti, ossia il totale degli occupati a tempo pieno di tutte le società appartenenti al gruppo; le immobilizzazioni materiali di tutte le entità appartenenti al gruppo. Inoltre, fanno parte della rendicontazione da mandare la Tabella 2 denominata “Elenco di tutte le entità appartenenti al gruppo di Imprese Multinazionali incluse in ciascuna aggregazione per giurisdizione fiscale” e la Tabella 3 denominata “Informazioni supplementari”, nella quale vanno indicati, tra gli altri, la denominazione del gruppo di imprese multinazionali ed il periodo di imposta di riferimento. I dati devono essere trasmessi in lingua italiana e in lingua inglese. La presentazione La comunicazione annuale va trasmessa entro i dodici mesi successivi all'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale. Per il primo anno, la comunicazione va inviata entro il 31 dicembre 2017 dalla controllante capogruppo residente appartenente a un gruppo multinazionale con un periodo di imposta di rendicontazione che inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e termina prima del 31 dicembre 2016. La comunicazione va eseguita – specifica il provvedimento n. 275956 del 28 novembre 2017 – avvalendosi dei servizi telematici Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle Entrate, oppure direttamente o tramite soggetti incaricati.

**Sdi Supermercato dell'informazione**

**Zucchetti s.p.a.**

Via Solferino, 1  
26900 – Lodi  
tel: +39 (0)371 594 2406  
fax: +39 (0)371 421 779  
email: [info@supermercato.it](mailto:info@supermercato.it)  
[www.supermercato.it](http://www.supermercato.it)



Servizio realizzato da eDotto S.r.l. e distribuito da Zucchetti.s.p.a.

© Tutti i diritti sono riservati.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

**Sdi** Supermercato  
dell' **informazione**